ISSN 2384-9169 Fascicolo n. 4 - 2023 rivista.eurojus.it



## Aspetti internazionalprivatistici delle azioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali: alcune riflessioni a partire dalla sentenza del tribunale di Amsterdam sul caso *TikTok*

## DI CURZIO FOSSATI\*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La sentenza del tribunale di Amsterdam sul caso *TikTok*. – 3. Profili di giurisdizione: il coordinamento tra il RGPD e il regolamento Bruxelles I-*bis*. – 4. *Segue*: il foro delle violazioni dei diritti della personalità e la sua competenza rispetto alle azioni per violazioni del RGPD. – 5. Altri profili di diritto internazionale privato. – 6. Conclusioni.

1. Nel contesto di una controversia tra alcune associazioni olandesi rappresentative degli utenti di internet e il noto social network *TikTok*, il tribunale di Amsterdam si è dovuto confrontare con il tema particolarmente dibattuto del coordinamento tra i titoli di giurisdizione previsti dal regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD)<sup>1</sup>, e le regole generali sulla giurisdizione contenute nel regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

\* Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università degli Studi dell'Insubria, Avvocato.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, in *GUUE* L 119 del 4.5.2016, p. 1–88.

commerciale (Bruxelles I-*bis*)<sup>2</sup>. La Corte olandese, con sentenza provvisoria emessa nel novembre 2022, ha affermato la sussistenza della propria giurisdizione sulla causa, compiendo alcune interessanti argomentazioni e una netta presa di posizione sulla questione del rapporto tra le due fonti<sup>3</sup>.

Come noto, la questione si pone dal momento che l'art. 79 RGPD riconosce il diritto del soggetto interessato dal trattamento di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo, qualora ritenga che uno dei diritti riconosciuti in suo favore dal regolamento sia stato violato e prevede i fori presso i quali egli può agire in giudizio a tal fine<sup>4</sup>. In particolare, l'art. 79 par. 2 sancisce che l'interessato può adire a sua scelta il giudice dello Stato membro in cui si trova uno stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento, ovvero le autorità giurisdizionali dello Stato membro della propria residenza abituale, salvo che il titolare o il responsabile siano pubbliche autorità che abbiano agito nell'esercizio di pubblici poteri<sup>5</sup>.

L'interferenza della norma con il campo d'applicazione del regolamento Bruxelles I-*bis* ha spinto gli interpreti ad indagare sul rapporto tra i titoli di giurisdizione in essa previsti e le regole contenute nel regolamento da ultimo citato<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 351 del 20.12.2012, p. 1-32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Trib. di Amsterdam, 9 novembre 2022, *Stichting Onderzoek Marktinformatie e altri contro TikTok Technology Limited e altri*, ECLI:NL:RBAMS:2022:6488 (disponibile a questo indirizzo https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI.

<sup>:</sup>NL:RBAMS:2022:6488). Si noti che la causa è ancora pendente e il tribunale di Amsterdam, nel mese di ottobre del 2023, ha emesso una nuova sentenza provvisoria, pronunciandosi sulla compatibilità con la normativa olandese dei *Third Party Funding Agreements* stipulati dalle associazioni ricorrenti (trib. di Amsterdam, 25 ottobre 2023, *Stichting Onderzoek Marktinformatie e altri contro TikTok Technology Limited e altri*, ECLI:NL:RBAMS:2023:6694, sulla quale si veda KRAMER, SILVA DE FREITAS, HOEVENAARS, *Second Act in Dutch TikTok class action on privacy violation: court assesses Third Party Funding Agreements*, in *conflictoflaws.net* (2 dicembre 2023).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I fori indicati dalla norma valgono sia per le azioni dirette ad ottenere un'ingiunzione nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, sia per le azioni risarcitorie, in virtù del richiamo alla stessa operato dall'art. 82 par. 6, avente ad oggetto, appunto, il diritto del titolare dei dati al risarcimento del danno. Va notato che il RGPD determina solo la giurisdizionale e non direttamente la competenza territoriale, la quale andrà stabilita tramite le normative processuali interne dei vari Stati membri (v. P. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in A. DE FRANCESCHI (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, p. 198).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Secondo una prima interpretazione, l'interessato dal trattamento può agire solo presso i giudici dello Stato membro di stabilimento del titolare e/o del responsabile nel caso in cui questi ultimi siano autorità pubbliche che hanno agito nell'esercizio di pubblici poteri (v. C. KOHLER, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *RDIPP*, 2016, p. 668). Secondo altra lettura, l'intera disposizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD non sarebbe applicabile quando il titolare o il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica che abbia agito nell'esercizio dei pubblici poteri (v. P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws and the Internet*, Cheltenahm, 2020, p. 154).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fra i principali contributi sul punto si vedano: C. Kohler, *Conflict of Law*, cit., p. 655-675; P. Franzina, *Jurisdiction*, cit., p. 81 ss.; F. Marongiu Buonaiuti, *La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n.* 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento "Bruxelles I-bis", in CDT, 2017, 2, p. 448-464; I. Revolidis, *Judicial Jurisdiction over Internet Privacy Violations And The RGPD: A Case Of "Privacy Tourism"?*, in Masaryk University Journal of Law and Technology, 2017, p. 7-37; E. Piovesani, *The interface between the jurisdictional rules of Reg.(EU) No 2016/679 and those of Reg.(EU) No 1215/2012*, in Eurojus, numero speciale, 2018, p. 64-78; S. Corneloup, H. Muir Watt, *Le for du droit à l'oubli*, in *Revue critique*, 2018, p. 290-306; E.A. Rossi, *Qualche problema in materia di competenza e giurisdizione nel Regolamento generale sui dati personali (Regolamento UE 679/2016)*, in *Studi Urbinati*, *A - Scienze Giuridiche*, *Politiche Ed Economiche*, 2018, p. 262 ss.; O. Feraci, *Questioni* 

La questione si colloca nel contesto della più ampia problematica del coordinamento tra il regolamento n. 1215/2012 e gli altri strumenti normativi di diritto dell'Unione europea che introducono regole procedurali in materia civile e commerciale<sup>7</sup>. Tale coordinamento, come noto, è regolato essenzialmente dall'art. 67 del regolamento Bruxelles I-bis, secondo cui quest'ultimo non pregiudica le disposizioni contenute in fonti dell'Unione europea o in leggi nazionali armonizzate degli Stati membri, che disciplinano in materie particolari la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni. Secondo l'interpretazione tradizionale, la norma sancisce il carattere generale del regolamento Bruxelles I-bis, aprendo la possibilità che le disposizioni ivi contenute vengano derogate – in base al principio lex specialis derogat generalis – da norme procedurali, a carattere speciale, previste in atti normativi settoriali<sup>8</sup>. Tuttavia, questi ultimi spesso contengono disposizioni procedurali lacunose, il cui carattere derogatorio rispetto al regolamento Bruxelles I-bis è tutt'altro che pacifico, con conseguente incertezza circa la regola da applicare. Ciò ha indotto parte della dottrina ad auspicare una revisione delle norme di coordinamento del regolamento n. 1215/2012 con gli altri atti normativi<sup>9</sup>.

La pronuncia del tribunale di Amsterdam rappresenta pertanto un utile punto di riferimento nel contesto della problematica in questione. Essa inoltre è l'occasione per compiere alcune riflessioni su tutti gli aspetti internazionalprivatistici delle azioni a tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Nel presente contributo, in particolare, si indagherà – oltre che sui titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD e sul loro coordinamento con quelli previsti dal regolamento Bruxelles I-*bis* – anche sui profili della legge applicabile e del riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in materia di violazioni del diritto alla protezione dei dati

\_

internazionalprivatistiche in tema di azioni di risarcimento proposte a seguito di violazioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, in P. BERTOLI, F. FERRARI, G. RIPAMONTI, G. TIBERI (a cura di), Data protection tra Unione europea, Italia e Svizzera, Torino, 2019, p. 178 ss.; F. RAGNO, Il diritto fondamentale alla tutela dei dati personali e la dimensione transnazionale del private enforcement del RGPD, in OIDU, 2020, p. 818 ss.; R. MONICO, La giurisdizione in materia extracontrattuale nello spazio giudiziario europeo, Torino, 2022, p. 344 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Esempi di tali strumenti normativi sono, oltre al RGPD, il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, in *GUCE* L 143 del 30.4.2004, p. 15–39, il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione), in *GUUE* L 154 del 16.6.2017, p. 1–99 e il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari *GUCE* L 3 del 5.1.2002, p. 1–24.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> P. Mankowski, *Article 67*, in U. Magnus-P. Mankowski (eds.), *European Commentaries on Private International Law. Brussels Ibis Regulation*, vol. I, Koln, 2016, p. 1022 ss.; I. Queirolo, C.E. Tuo, P. Celle, L. Carpaneto, F. Pesce, S. Dominelli, *Art. 67 Brussels I bis Regulation: An Overall Critical Analysis*, in C.E. Tuo, L. Carpaneto, S. Dominelli (eds.), *Brussels I bis Regulation and Special Rules. Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Canterano, 2021, p. 13 ss.; R. Monico, *La giurisdizione*, cit., p. 339 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si veda in tal senso B. HESS, *Reforming the Brussels Ibis Regulation: Perspectives and Prospects*, in *MPILux Research Paper*, 2021, 4, p. 4, il quale auspica una revisione dell'art. 67 in modo da chiarire meglio come operare il coordinamento tra il regolamento Bruxelles I-*bis* e i regolamenti settoriali contenenti regole procedurali specifiche. Secondo R. MONICO, *La giurisdizione*, cit., p. 342 sarebbe invece auspicabile che i singoli regolamenti settoriali che presentano interferenze applicative con il regolamento Bruxelles I-*bis* introducano, nel capo VII di quest'ultimo, disposizioni speciali di coordinamento, sull'esempio del Regolamento (UE) n. 542/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, in *GUUE* L 163 del 29.5.2014, p. 1–4, che ha introdotto nel regolamento Bruxelles I-*bis* gli artt. da 71-*puinquies*, per chiarire appunto l'applicazione di tale regolamento rispetto ai procedimenti dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti, istituito con l'Accordo «TUB», del 19 febbraio 2013, in *GUUE* C 175 del 20.06.2013.

personali, evidenziando le criticità risultanti dalla incompleta regolamentazione di tali aspetti all'interno del RGPD.

**2.** La sentenza è stata pronunciata nell'ambito di una *class action* intrapresa da tre associazioni di categoria olandesi, rappresentative degli interessi dei consumatori, anche minori, e degli utenti di internet, contro varie società che gestiscono il social network *TikTok*, una sola delle quali – *TikTok Technology Ltd.* – avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea (l'Irlanda). Le associazioni, in particolare, hanno contestato alle società convenute numerose violazioni delle disposizioni del RGPD per trattamento illecito dei dati dei propri utenti, tra le quali, l'omessa corretta informativa degli utenti (nel rispetto degli art. 13 e 14 RGPD) e la mancata adozione di un sistema idoneo a verificare l'età delle persone che si registrano sul social network e a raccogliere correttamente il consenso degli utenti minori (nel rispetto dell'art. 8 RGPD)<sup>10</sup>. Le associazioni ricorrenti hanno quindi chiesto al tribunale di ordinare alle convenute l'adozione di varie misure per far cessare le violazioni (inclusa l'introduzione di un sistema di verifica dell'età degli utenti) e la condanna delle stesse al risarcimento del danno in favore dei loro rappresentati.

La convenuta *TikTok Technology Ltd.*, domiciliata in Irlanda, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice olandese, sostenendo che, nel caso di specie – nel quale le attrici lamentano violazioni delle disposizioni del RGPD – dovessero essere applicati esclusivamente i titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 del medesimo regolamento e nessuno di essi sarebbe stato idoneo a radicare la competenza internazionale del giudice adito: da un lato, infatti, il titolare del trattamento è stabilito in Irlanda; dall'altro lato, nel caso di specie non poteva essere affermata la competenza del foro della residenza abituale del titolare dei dati, poiché l'azione è stata intrapresa da associazioni di categoria e non dagli interessati personalmente<sup>11</sup>.

Le associazioni fondano la competenza del tribunale di Amsterdam sull'art. 79 par. 2 RGPD, poiché il titolo di giurisdizione del luogo di residenza abituale dell'interessato può essere invocato anche dalle associazioni che rappresentano la categoria cui il titolare appartiene. In ogni caso, secondo le attrici, la corte olandese sarebbe competente anche in base alle regole di giurisdizione previste dal regolamento Bruxelles I-bis, le quali non sono escluse dalla menzionata disposizione del RGPD<sup>12</sup>.

Il tribunale di Amsterdam, aderendo all'impostazione seguita dalle attrici, ha dichiarato la propria competenza a conoscere la causa in esame<sup>13</sup>. Quanto all'applicabilità nel caso di specie del titolo di giurisdizione della residenza abituale dell'interessato dal trattamento, la corte olandese ha affermato che essa deriva dal fatto che l'art. 80 RGPD, laddove prevede la facoltà in capo a organismi e associazioni senza scopo di lucro (attive nel settore della

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si ricorda che tale disposizione prevede che i trattamenti di dati personali di minori, correlati all'offerta di servizi della società dell'informazione e basati sul consenso dell'interessato, sono leciti purché il minore che esprime il consenso abbia almeno 16 anni, oppure – se di età inferiore – il consenso venga espresso dai genitori o rappresentanti legali. Gli Stati membri possono stabilire un limite di età inferiore, purché almeno di 13 anni (art. 8 par. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sent. trib. di Amsterdam, cit., punto 5.7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sent. trib. di Amsterdam, cit., punto 5.8.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Si noti che il tribunale olandese ha deciso di non effettuare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nonostante una richiesta in tal senso fosse stata avanzata delle convenute (punti 3.6 e 5.22).

protezione dei dati personali) di esercitare i diritti dei titolari dei dati, non distingue tra diritti sostanziali e diritti processuali ed anzi fa esplicito riferimento ai diritti di cui all'art. 79 RGPD<sup>14</sup>.

Quanto ai titoli di giurisdizione previsti dal regolamento Bruxelles I-*bis*, secondo il tribunale, nel caso oggetto del giudizio trova applicazione quello speciale in materia di illeciti previsto dall'art. 7 n. 2 di tale regolamento, poiché le violazioni del RGPD oggetto di causa rientrano in tale materia<sup>15</sup>. In particolare, la competenza si fonda sul titolo di giurisdizione del centro degli interessi della vittima, dato che le associazioni che hanno agito in giudizio rappresentano utenti, il cui centro di interessi si trova nei Paesi Bassi<sup>16</sup>.

Secondo il giudice olandese, quindi, la competenza internazionale sulle controversie come quelle oggetto di causa non va determinata sulla base dei soli titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD, ma anche alla luce di quelli previsti dal regolamento Bruxelles I-*bis*, dato che i due regolamenti delineano regimi di giurisdizione concorrenti<sup>17</sup>.

Nel caso di specie, peraltro, sia la norma del RGPD, sia la norma del regolamento Bruxelles I-*bis* in concreto applicabile (l'art. 7 n. 2) conducono ad affermare la competenza del tribunale di Amsterdam, dato che i titolari dei dati, vittime delle violazioni oggetto del giudizio, hanno residenza abituale e centro dei propri interessi nei Paesi Bassi<sup>18</sup>.

**3.** La netta presa di posizione operata dal tribunale di Amsterdam rappresenta un utile punto di riferimento sulla questione relativa al rapporto tra i titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD e quelli previsti regolamento Bruxelles I-*bis*.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sent. trib. di Amsterdam, cit., par. 5.12. Tale soluzione risulta conforme a quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Meta Platforms*, secondo cui i mezzi di tutela previsti dal capo VIII del RGPD (art. 77 ss.) possono essere esperiti «o direttamente dall'interessato, oppure da un ente legittimato, in presenza o in assenza di un mandato a tal fine, a titolo dell'articolo 80 RGPD» (Corte giust., 28 aprile 2022, causa C-319/20, *Meta Platforms Ireland Limited contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.*, ECLI:EU:C:2022:322, punto 53). Sulla applicabilità dei titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD anche alle *class action* intraprese da associazioni di categoria si veda P. Franzina, *Jurisdiction*, cit., p. 97; C. Kholer, *Conflict of Law*, cit., p. 668. In senso contrario si veda A. Pato, *Jurisdiction and Cross-Border Collective Redress: A European Private International Law Perspective*, Oxford, 2019, p. 222-223.

<sup>15</sup> Sul punto il giudice olandese ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai criteri per stabilire quando un'azione può considerarsi attinente alla materia contrattuale ai sensi dell'art. 7 n. 1 del regolamento n. 1215/2012 ovvero a quella degli illeciti ai sensi dell'art. 7 n. 2 del medesimo regolamento (v. Corte giust., 24 novembre 2020, causa C-59/19, Wikingerhof GmbH & Co. KG v. Booking.com BV, ECLI:EU:C:2020:950, secondo cui, a tal fine, un'azione ha ad oggetto la materia contrattuale se l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, lamenta la violazione da parte del convenuto di clausole del contratto o di norme di legge applicabili al contratto, ovvero, in ogni caso, quando l'interpretazione del contratto intercorrente tra le parti risulta indispensabile per determinare se il comportamento che l'attore rimprovera al convenuto sia lecito ovvero illecito). Il tribunale di Amsterdam ha quindi concluso nel senso che l'azione oggetto del giudizio fosse da qualificarsi come rientrante nella materia degli illeciti, poiché mira ad accertare la violazione di disposizioni del RGPD da parte delle società convenute, e non è richiesto a tal fine l'esame dei contratti conclusi tra tali società e gli utenti del social network (punto 5.16).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sent. trib. di Amsterdam, cit., punto 5.17.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sent. trib. di Amsterdam, cit., punto 5.18.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Si noti che il tribunale ha affermato la propria giurisdizione anche nei confronti delle altre società convenute, stabilite in Stati terzi, applicando una disposizione di diritto interno secondo cui, il giudice olandese, se è competente nei confronti di uno dei convenuti, è competente anche nei confronti degli altri convenuti a condizione che il trattamento congiunto delle relative cause risulti più efficiente (punto 5.19). Nel caso di specie, il tribunale di Amsterdam ha ritenuto più efficiente trattare simultaneamente i ricorsi presentati nei confronti delle varie società convenute, poiché le pretese avanzate dai ricorrenti verso di esse si fondano sulle stesse violazioni delle disposizioni del RGPD (punto 5.20).

Sul punto occorre innanzitutto premettere che un'effettiva interferenza tra questi titoli sussiste solo con riferimento alle azioni intentante dal titolare dei dati nei confronti del titolare e/o del responsabile del trattamento (per violazioni dei diritti riconosciuti in favore del primo dal RGPD). Le azioni di accertamento negativo intentate dal titolare e/o dal responsabile del trattamento, così come quelle instaurate dal titolare del trattamento nei confronti del responsabile del trattamento, e viceversa, esulano dal campo d'applicazione dell'art. 79 par. 2 RGPD e possono essere promosse solo davanti ai fori previsti dal regolamento Bruxelles I-bis.

Inoltre, va fatta un'ulteriore precisazione sui diversi ambiti d'applicazione territoriale dei due regolamenti. Il regolamento Bruxelles I-bis, ai sensi del suo art. 6, stabilisce titoli di giurisdizione che si applicano solo nei confronti dei convenuti domiciliati nel territorio dell'Unione europea (se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza dei giudici degli Stati membri si determina in base alle leggi nazionali di ciascuno di essi), ad eccezione dei titoli previsti dagli art. 18 par. 1, 21 par. 2, 24 e 25 del regolamento<sup>19</sup>. Il RGPD, invece, in forza di quanto previsto dall'art. 3 par. 2, presenta un'applicazione extraterritoriale, nel senso che esso si applica (oltre che ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle attività compiute negli stabilimenti del titolare/responsabile siti nell'Unione europea) anche ai trattamenti di dati personali di soggetti che si trovano nell'Unione europea, effettuati da titolari o responsabili che non sono stabiliti nell'Unione, purché il trattamento in questione riguardi l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti soggetti interessati, oppure il monitoraggio del loro comportamento, sempre che tale comportamento abbia luogo nell'Unione<sup>20</sup>. A tali condizioni, i titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD si applicano anche alle azioni nelle quali il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea. Pertanto, rispetto a tali azioni, non si crea un'interferenza con il regolamento Bruxelles I-bis – se non con riferimento alle disposizioni sopra menzionate che restano applicabili – quanto piuttosto con le regole sulla giurisdizione previste dalle leggi nazionali dei vari Stati membri<sup>21</sup>.

Focalizzando l'analisi sul coordinamento tra le disposizioni del regolamento Bruxelles I-bis e l'art. 79 par. 2 RGPD, occorre in primo luogo osservare che il considerando n. 147 RGPD si limita a ribadire il principio sancito dall'art. 67 regolamento n. 1215/2012, affermando che le disposizioni contenute in quest'ultimo non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle specifiche disposizioni sulla giurisdizione contenute nel RGPD, «in particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento».

Se da un lato è pacifico che i titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD abbiano carattere di specialità rispetto a quelli di cui al regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>22</sup>, dall'altro, è dubbio se essi abbiano altresì carattere esclusivo.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Si tratta, come noto, delle disposizioni sulle azioni intentate dal consumatore contro il professionista e dal lavoratore contro il datore di lavoro non domiciliato in uno Stato membro, nonché le disposizioni sulle competenze esclusive e sulla proroga di competenza.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Per un approfondimento degli aspetti relativi all'ambito d'applicazione territoriale del RGPD si vedano le linee guida n. 3/2018 dell'European Data Protection Board, versione 2.1, del 12 novembre 2019, consultabili all'indirizzo

 $https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb\_guidelines\_3\_2018\_territorial\_scope\_after\_consultation~it.pdf.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sul punto si veda P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws*, cit., p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Si vedano: F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina*, cit., p. 451; O. FERACI, *Questioni*, cit., p. 166; R. MONICO, *La giurisdizione*, cit., p. 347.

In base ad una prima lettura, si potrebbe sostenere che i titoli di giurisdizione di cui all'art. 79 par. 2 RGPD prevalgono su ogni altro regime di giurisdizione internazionale e, di conseguenza, il titolare dei dati può convenire in giudizio il titolare e/o il responsabile del trattamento per violazione dei diritti riconosciutigli dal RGPD solo dinanzi ad uno dei fori designati da tale disposizione e non anche davanti a quelli competenti in base al regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>23</sup>.

Secondo opposta opzione interpretativa – suggerita dalla dottrina maggioritaria e in linea con la soluzione seguita dal tribunale di Amsterdam – l'espressione contenuta nel considerando n. 147 RGPD secondo cui il regolamento Bruxelles I-*bis* «non dovrebbe pregiudicare» le disposizioni specifiche sulla giurisdizione contenute nel regolamento n. 2016/679, andrebbe più opportunamente intesa nel senso che le regole generali previste dal primo regolamento possono trovare applicazione rispetto ai casi rientranti nell'ambito di operatività dell'art. 79 par. 2 RGPD nei limiti in cui non contrastino con gli obiettivi perseguiti da questa disposizione<sup>24</sup>, vale a dire quelli di protezione della persona interessata dal trattamento<sup>25</sup>.

Così, si è osservato che alle azioni in esame è applicabile l'art. 8 n. 1 del regolamento n. 1215/2012, che, come noto, consente di convenire in giudizio più soggetti dinanzi al giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, a condizione che tra le domande sussista un collegamento stretto, tale da richiedere la trattazione unitaria delle cause: la disposizione, infatti, agevola la posizione del titolare dei dati, nella misura in cui gli consente di convenire più titolari e/o responsabili del trattamento, stabiliti in Stati membri diversi, davanti ad un'unica autorità giurisdizionale<sup>26</sup>.

Quanto alle regole sulla proroga della giurisdizione previste dal regolamento Bruxelles I-bis, invece, si distingue tra quella sulla proroga tacita (art. 26) e quella sugli accordi di proroga (art. 25). La prima è ritenuta applicabile anche alle azioni cui si riferisce l'art. 79 par. 2 del RGPD, poiché in esse i convenuti sono sempre i titolari e/o i responsabili dei trattamenti e l'accettazione da parte di questi della giurisdizione scelta dal titolare dei dati non può in alcun modo pregiudicare quest'ultimo<sup>27</sup>. Per contro, un accordo di proroga della giurisdizione tra il titolare dei dati e il titolare/responsabile del trattamento è considerato ammissibile soltanto nel caso in cui tale accordo non privi il primo della facoltà di scelta del foro prevista dall'art. 79 par. 2 RGPD, ma gli attribuisca, al contrario, la possibilità di adire ulteriori fori, in analogia con quanto previsto dal regolamento Bruxelles I-bis in materia di contratti con consumatore, di assicurazione e lavoro<sup>28</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> In questo senso si veda M. REQUEJO ISIDRO, *Max Schrems contra Facebook. STJUE, asunto C-498/162*, in *MPILux Research Paper Series*, 4, 2018, p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina*, cit., p. 451; C. KOHLER, *Conflict of Law Issues*, cit., p. 669; P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws*, cit., p. 159; P. FRANZINA, *Jurisdiction*, cit., p. 103 ss.; I. REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction*, cit., p. 22; R. MONICO, *La giurisdizione*, cit., p. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Secondo l'orientamento maggioritario in dottrina, l'art. 79 par. 2 RGPD è una norma ispirata al metodo materiale, che persegue l'obiettivo sostanziale di tutelare il titolare dei dati quale parte debole del rapporto – contrattuale o extracontrattuale – con il titolare e/o con il responsabile del trattamento (in questo senso si vedano F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina*, cit., p. 457; I. REVOLIDIS, *Judicial Jurisdiction*, cit., p. 23-26; R. MONICO, *La giurisdizione*, cit., p. 351). Nel senso della natura neutra della norma in questione si veda, invece, M. STELLA, *Profili processuali degli illeciti via internet. Vol. I. Giurisdizione, competenza, onere della prova*, Milano, 2020, p. 239-240.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina*, cit., p. 451; P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws*, cit., p. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina*, cit., p. 452; O. FERACI, *Questioni*, cit., p. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> C. KOHLER, Conflict of Law Issues, cit., p. 669; F. MARONGIU BUONAIUTI, La disciplina, cit., p. 452.

Più in generale si è osservato che tutti i titoli di giurisdizione previsti dal regolamento n. 1215/2012 vanno ritenuti applicabili anche alle azioni in questione, nella misura in cui attribuiscono al titolare dei dati la facoltà di adire fori aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 79 par. 2 RGPD<sup>29</sup>.

Per quanto riguarda il titolo di giurisdizione generale del domicilio del convenuto previsto dall'art. 4 par. 1 regolamento Bruxelles I-*bis*, si è osservato che esso designa un foro coincidente con quello dello Stato membro di uno degli stabilimenti del titolare (o del responsabile) del trattamento, previsto dall'art. 79 par. 2 RGPD. Infatti, quest'ultima disposizione, in mancanza di precisazione al riguardo, si riferisce a qualsiasi stabilimento, sia esso lo stabilimento principale – coincidente con il domicilio di cui all'art. 4 par. 1, così come definito all'art. 63 – sia esso quello secondario<sup>30</sup>. Per lo stesso motivo, anche la disposizione di cui all'art. 7 n. 5 regolamento Bruxelles I-*bis* – che rispetto alle controversie concernenti l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività stabilisce la competenza del giudice in cui si trova ciascuna di tali sedi – non pare designare un foro diverso da quello previsto dalla disposizione in esame del RGPD.

Più problematica è la questione dell'applicabilità alle azioni in esame dell'art. 7 n. 1 del regolamento n. 1215/2012, che prevede il foro speciale contrattuale.

Premesso che le azioni cui si riferisce l'art. 79 par. 2 RGPD hanno natura extracontrattuale, poiché hanno ad oggetto la violazione di obblighi che traggono il loro fondamento da una fonte legale (il RGPD)<sup>31</sup>, occorre chiedersi se tali azioni possano essere qualificate come contrattuali allorquando il titolare dei dati e il titolare del trattamento siano legati da un contratto e la violazione commessa da quest'ultimo configuri al tempo stesso un inadempimento contrattuale e un illecito aquiliano.

A tal fine, va ricordato che, secondo la Corte di giustizia, la sussistenza di un contratto tra due soggetti non è circostanza sufficiente per affermare la competenza del foro contrattuale di cui all'art. 7 n. 1 del regolamento Bruxelles I-*bis* sull'azione con la quale uno di essi invochi la responsabilità extracontrattuale dell'altro<sup>32</sup>. Una simile azione può essere qualificata come

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> C. KOHLER, *Conflict of Law Issues*, cit., p. 669-671; P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws*, cit., p. 159; O. FERACI, *Questioni*, cit., p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Per l'interpretazione della nozione di stabilimento utilizzata dalla disposizione in esame è possibile ricorrere al considerando n. 22 RGPD, secondo cui «lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro di un'organizzazione stabile», a prescindere dalla «forma giuridica assunta, sia essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica». Tale definizione, del resto, è compatibile con i criteri interpretativi affermati dalla Corte di giustizia con riferimento alla corrispondente nozione impiegata nella direttiva 95/46/CE (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in GUCE L 281 del 23.11.1995, p. 31-50). In particolare, la Corte nella sentenza Weltimmo aveva affermato che la nozione di stabilimento utilizzata dall'art. 4 par. 1 lett. a) della direttiva andava intesa in senso flessibile, in modo da ricomprendere qualsiasi luogo in cui il responsabile del trattamento eserciti un'attività «reale ed effettiva, anche minima», per mezzo di una stabile organizzazione, concludendo nel senso che una società che operava in uno Stato membro tramite un rappresentante, con l'utilizzo dei mezzi necessari per fornire servizi concreti, poteva considerarsi stabilita in questo Stato ai sensi della direttiva 95/46/CE (Corte giust., 1° ottobre 2015, causa C-230/14, Weltimmo s.r.o. contro Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ECLI:EU:C:2015:639, punti 25 ss.). Sul punto si veda anche P. DE MIGUEL ASENSIO, Conflict of Laws, cit. p. 155, nonché R. MONICO, La giurisdizione, cit. p. 359.

In questo senso F. Marongiu Buonaiuti, *La disciplina*, cit., p. 453; P. de Miguel Asensio, *Conflict of Laws*, cit., p. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Corte giust., 13 marzo 2014, causa C-548/12, *Marc Brogsitter v. Fabrication de Montres Normandes EURL Karsten Fräβdorf*, ECLI:EU:C:2014:148, punto 23.

contrattuale soltanto se l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, lamenta la violazione da parte del convenuto di clausole del contratto o di norme di legge applicabili al contratto, ovvero, in ogni caso, quando l'interpretazione del contratto intercorrente tra le parti risulta indispensabile per determinare se il comportamento che l'attore rimprovera al convenuto sia lecito ovvero illecito<sup>33</sup>.

Solo in presenza di questi presupposti l'azione intentata dalla persona interessata dal trattamento nei confronti del titolare del trattamento potrà essere qualificata come contrattuale. In tal caso, dunque, il titolare dei dati potrà scegliere se proporre l'azione presso i fori designati dall'art. 79 par. 2 RGPD, ovvero davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione oggetto del contratto è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, ai sensi dell'art. 7 n. 1 Bruxelles I-bis<sup>34</sup>.

Questa soluzione va poi coordinata con le regole di giurisdizione in materia di contratto con consumatore, nel senso che qualora il contratto intercorrente tra il titolare dei dati e il titolare del trattamento rientri nell'ambito d'applicazione di tali regole – così come delineato dall'art. 17 par. 1 regolamento Bruxelles I-*bis* – sono competenti i fori indicati dall'art. 18, che tuttavia, risultano pressoché coincidenti con quelli indicati dalla disposizione del RGPD<sup>35</sup>.

**4.** Maggiori approfondimenti merita la verifica dell'applicabilità nei casi in esame dell'art. 7 n. 2 regolamento Bruxelles I-*bis*, che, come noto sancisce per la materia degli illeciti la competenza alternativa del giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

Occorre interrogarsi nello specifico sulla possibilità da parte del titolare dei dati di agire – in alternativa rispetto ai fori di cui all'art. 79 par. 2 RGPD – anche davanti ai fori che la Corte di giustizia ha ritenuto competenti ai sensi della citata disposizione del regolamento Bruxelles I-bis nelle ipotesi di violazioni dei diritti della personalità: all'interno di questa categoria rientrano, infatti, nella maggior parte dei casi, anche le fattispecie in considerazione<sup>36</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Corte giust., 24 novembre 2020, causa C-59/19, *Wikingerhof*, cit., punto 32. Come sopra osservato, anche il tribunale di Amsterdam nella sentenza in esame ha applicato tale criterio, concludendo nel senso della natura extracontrattuale dell'azione *sub iudice* (v. nota 15).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> In questo senso C. KOHLER, Conflict of Law Issues, cit., p. 670; O. FERACI, Questioni, cit., p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> L'art. 18 par. 1 regolamento Bruxelles I-*bis*, infatti, prevede che il consumatore può convenire in giudizio la sua controparte davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui quest'ultima è domiciliata ovvero davanti a quelle dello Stato in cui si trova il proprio domicilio. Il primo dei suddetti fori risulta tendenzialmente assorbito nel foro dello stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento, mentre il secondo coincide per lo più con il foro della residenza abituale del titolare dei dati.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> In questo senso si veda R. MONICO, *La giurisdizione*, cit., p. 363, secondo cui tali violazioni si riferiscono ai diritti riconosciuti dal RGPD (diritto di accesso, diritto di rettifica, etc.), i quali a loro volta sono strumentali al diritto alla protezione dei dati personali, che è considerato un diritto della personalità. Si osservi tuttavia che con l'adozione della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea il diritto alla protezione dei dati personali trova riconoscimento in una disposizione autonoma (art. 8) da quella posta a presidio del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a rimarcare la non totale sovrapponibilità tra i due diritti. La dottrina ha osservato in particolare che mentre il diritto alla privacy ha una portata più ampia del diritto alla protezione dei dati personali nella misura in cui protegge la sfera privata delle presone non solamente con riferimento al trattamento dei dati personali, il diritto alla protezione dei dati personali è più ampio del diritto alla privacy, perché non tutela solo la riservatezza del soggetto ma anche altri diritti fondamentali, quali ad esempio il diritto a non essere discriminato (si veda J. KOKOTT, C. SOBOTTA, The Distinction Between Privacy and Data Protection in the Jurisprudence of the CJEU and the ECtHR, in International Data Privacy Law, 2013, p. 222-228; C. KUNER, D. COOPER, Data Protection Law and International Dispute Resolution, in Recueil des Cours, vol. 382, 2015, p. 60-61; nello stesso senso si veda anche European Data Protection Supervisor, Public Access to Documents and Data Protection, in Background Paper Series No. 1, luglio 2005, p. 15). Di conseguenza, la questione dell'applicabilità delle regole di giurisdizione sancite dalla Corte di giustizia con riferimento ai casi di violazioni dei diritti della personalità

Come noto, nella pronuncia sul caso *Shevill* del 1995 la Corte aveva applicato il principio ubiquitario sancito nella celebre sentenza *Bier* <sup>37</sup> anche alle controversie in materia di diffamazione a mezzo stampa, affermando tanto la competenza del giudice dello Stato membro in cui ha sede l'editore della pubblicazione diffamatoria, quanto quella dei giudici dei vari Stati membri in cui tale pubblicazione è stata distribuita e la vittima ha subito un danno alla propria reputazione, con conseguente possibilità di scelta in capo all'attore tra quale di questi fori adire <sup>38</sup>. Tuttavia, la Corte, seguendo quello che è stato definito *mosaic approach*, aveva precisato che mentre il primo dei suddetti giudici è competente a conoscere del danno integralmente subito dalla vittima, a prescindere dal luogo in cui esso si sia concretizzato, i secondi potevano conoscere ciascuno unicamente dei danni subiti dalla vittima nel proprio territorio nazionale<sup>39</sup>.

Tale impostazione è stata pressoché confermata nella sentenza *eDate* del 2012 con riferimento agli illeciti diffamatori commessi a mezzo internet, salvo alcuni adeguamenti<sup>40</sup>. La Corte aveva precisato che in tali ipotesi sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento del soggetto che ha emesso il contenuto diffamatorio *online* (con riferimento al danno globalmente patito dalla vittima), e i giudici dei vari Stati membri in cui il contenuto lesivo è o è stato accessibile (ciascuno con riferimento al danno subito dalla vittima nel proprio territorio nazionale)<sup>41</sup>. Inoltre, la Corte aveva affermato che la vittima della diffamazione *online* può agire per il risarcimento integrale del danno anche davanti al giudice del luogo in cui è situato il centro dei propri interessi, introducendo così un foro del tutto innovativo<sup>42</sup>.

Le soluzioni seguite dalla Corte nelle sentenze appena menzionate sono state fortemente criticate dalla dottrina, sotto più profili.

Innanzitutto, si è osservato che esse implicano un'elevata moltiplicazione dei fori competenti a conoscere di una medesima controversia<sup>43</sup>. Con particolare riferimento al criterio dell'accessibilità dei contenuti lesivi pubblicati *online*, si è osservato che esso conferisca competenza ai giudici di tutti gli Stati membri, stante l'accessibilità globale che di norma i siti internet possiedono. Si è evidenziato quindi che una così ampia gamma di fori potenzialmente competenti pone l'attore in una posizione di forte vantaggio, accordandogli la facoltà di *forum* 

sarebbero applicabili solo allorquando la violazione subita dal titolare dei dati possa effettivamente qualificarsi come violazione di un suo diritto della personalità.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Corte giust., 30 novembre 1976, causa 21/76, *Bier*, ECLI:EU:C:1976:166. Sui principi enunciati in tale sentenza e sulle successive loro applicazioni da parte della Corte di giustizia si veda tra i tanti J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Distance Torts: The Mines de Potasse Decision Forty Years On*, in *Yearbook priv. int. law*, 2016/2017, p. 19 ss. <sup>38</sup> Corte giust., 7 marzo 1995, causa C-68/93, *Shevill*, ECLI:EU:C:1995:61.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sent. *Shevill*, cit., punto 30.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Corte giust., 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e C-161/2010, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, ECLI:EU:C:2011:685.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sent. *eDate*, cit., punto 52.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sent. *eDate*, cit., punto 48.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Si vedano tra i tanti: O. FERACI, Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate, in RDI, 2012, p. 462 ss.; E. MÁRTON, Violations of Personality Rights through the Internet: Jurisdictional Issues under European Law, Baden-Baden, 2016, p. 198; T. LUTZI, Private International Law Online: Internet Regulation and Civil Liability in the EU Law, Oxford, 2020, p. 79 ss.

*shopping* <sup>44</sup>, e contrasta con uno dei principi cardine del regolamento Bruxelles I-*bis*, la prevedibilità del foro competente da parte del convenuto<sup>45</sup>.

Numerose critiche sono state avanzate anche con riferimento al *mosaic approach*<sup>46</sup>. Si è affermato, infatti, che esso incentiva un utilizzo strumentale del processo, nel senso che l'attore può decidere di instaurare una pluralità di azioni, ciascuna in relazione alla porzione di danno subito nello Stato del foro, al solo scopo di ostacolare la difesa del convenuto, costringendolo a costituirsi in una pluralità di giudizi, presso le corti di diversi Stati membri<sup>47</sup>.

Si è poi osservato che le soluzioni seguite dalla Corte risultano ancora più critiche se si considera che in questa materia manca una soluzione di conflitto armonizzata fra gli Stati dell'Unione europea, poiché il regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali<sup>48</sup>, all'art. 1 par. 2 lett. g), esclude espressamente dal proprio ambito d'applicazione le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione<sup>49</sup>. Ne consegue che la legge applicabile a tali obbligazioni va individuata alla luce delle norme di conflitto nazionali dei vari Stati membri, le quali sono basate su approcci molto diversi tra loro<sup>50</sup>. Tale quadro frammentato agevola il fenomeno del *forum shopping*, in quanto consente all'attore delle cause di diffamazione di scegliere il foro che applicherà la norma di conflitto il cui esito sia per lui più favorevole<sup>51</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Il forum shopping nel peculiare settore delle cause di diffamazione viene definito libel tourism. Sul punto si vedano tra i tanti: T. HARTLEY, 'Libel Tourism' and Conflict of Laws, in Int. Comp. Law Quart., 2010, p. 25-38; L. LEVI, The Problem of Trans-National Libel, in American Journal of Comparative Law, 2012, p. 507-553; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality', in Collected Courses (Volume 378), p. 286; E. MÁRTON, Violations, cit., p. 184; O. FERACI, Diffamazione, cit., p. 462 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Si vedano i considerando nn. 15 e 16 del regolamento Bruxelles I-bis.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Si vedano: T. Lutzi, Internet Cases in EU Private International Law – Developing a Coherent Approach, in Int. Comp. Law Quart., 2017, p. 690 ss.; J. Carrascosa González, The Internet, cit., p. 344; C. I. Nagy, The Word is a Dangerous Weapon: Jurisdiction, Applicable Law and Personality Rights in EU Law – Missed and New Opportunities, in Journal Priv. Int. Law, 2012, p. 252 ss.; M. Šrámek, Brussels I: Recent Developments in the Interpretation of Special Jurisdiction Provisions for Internet Torts, in Masaryk University Journal of Law and Technology, 2015, p. 165-173; O. Bigos, Jurisdiction over cross-border wrongs on the internet, in Int. Comp. Law Quart., 2005, p. 585-620.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Sulla inapplicabilità delle norme sulla litispendenza e sulla connessione ai vari procedimenti instaurati contemporaneamente in base alla *Moisaktheorie* si vedano conclusioni dell'Avvocato generale Darmon, presentate il 14 luglio 1994, causa C-68/93, *Shevill*, ECLI:EU:C:1994:303, punti 97-98. Sulla sussistenza di un rapporto di connessione tra tali procedimenti si veda E. MÁRTON, *Violations*, cit., p. 192-193.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *GUCE* L 199 del 31.7.2007, p. 40–49.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Sulle riconducibilità delle ragioni dell'esclusione alla difficoltà riscontrata nell'elaborare una norma di conflitto di compromesso tra le opzioni proposte, che oscillavano tra i due approcci della *lex loci damni*, da una parte, e della legge del Paese d'origine dell'editore, dall'altra si veda J. CARRASCOSA GONAZÀLEZ, *The Internet*, cit., p. 390 ss. Come osservato dalla dottrina l'esclusione in esame ricomprende ogni tipologia di lesione alla personalità umana, qualunque sia il mezzo impiegato e la categoria giuridica utilizzata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per definire tali lesioni e comprende anche le violazioni commesse nell'ambito dei trattamenti dei dati personali (A. DICKINSON, *The Rome II Regulation: the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008, p. 240).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Per un approfondimento dei vari approcci seguiti nei vari Stati membri si veda *Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law applicable to non-contractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality, JLS/2007/C4/028, Final Report (c.d. Mainstrat study), consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/doc centre/civil/studies/doc/study privacy en.pdf.* 

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Sul punto si vedano: O. FERACI, *La legge applicabile alla tutela dei diritti della personalità nella prospettiva comunitaria*, in *RDI*, 2009, p. 1020-1085; C. CAMPIGLIO, *La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (con particolare riguardo alla violazione della privacy)*, in *RDIPP*, 2015, p. 857-866.

Nonostante le criticità appena evidenziate la Corte di giustizia ha confermato le soluzioni adottate nelle sentenze *Shevill* e *eDate* anche in successive pronunce e, in particolare, in quelle relative ai casi *Ilsjan*, *Mittelabyerischer Verlag* e *Gtflix Tv*<sup>52</sup>.

A fronte della persistente conferma dei medesimi principi da parte della Corte di giustizia, la dottrina ha suggerito di escludere dall'art. 7 n. 2 regolamento Bruxelles I-bis le controversie in materia di violazione dei diritti della personalità e di introdurre una specifica disposizione, sempre all'interno dell'art. 7, dedicata appositamente a queste controversie<sup>53</sup>. In particolare, secondo tale dottrina, la nuova disposizione dovrebbe distinguere tra le fattispecie che originano dalla violazione dei diritti della personalità a mezzo internet e quelle che originano dalle violazioni commesse con il mezzo della stampa: mentre in relazione a queste ultime potrebbero essere mantenute le regole elaborate dalla Corte di giustizia nelle sentenze sopra menzionate, basate sul *mosaic approach*, in relazione alle prime dovrebbe trovare applicazione unicamente il titolo di giurisdizione del centro degli interessi della vittima<sup>54</sup>.

In attesa di verificare se la proposta della dottrina verrà accolta dalle istituzioni dell'Unione europea in occasione di un eventuale nuovo *recast* del regolamento, occorre per il momento indagare se e in quale misura le soluzioni adottate dalla Corte di giustizia con riferimento alla giurisdizione in materia di violazioni dei diritti della personalità siano applicabili anche alle azioni di cui all'art. 79 par. 2 RGPD.

A tal fine, applicando il medesimo criterio sopra analizzato, elaborato dalla dottrina per coordinare il RGPD e il regolamento Bruxelles I-bis, occorre chiedersi se le regole di giurisdizione sancite in tali pronunce pregiudichino la posizione della persona interessata dal trattamento ovvero se al contrario la favoriscano, offrendogli la possibilità di agire presso fori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 79 par. 2 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Sul punto, è possibile osservare innanzitutto una sovrapposizione tra i fori competenti nei casi di violazione dei diritti della personalità e quelli previsti dalla disposizione da ultimo menzionata, laddove il foro del luogo in cui è stabilito il soggetto asserito autore della condotta

139

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> In particolare, nella sentenza *Ilsjan* (Corte giust., 17 ottobre 2017, causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e* Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB, ECLI:EU:C:2017:766), la Corte ha affermato che, nelle diffamazioni online, il foro del centro degli interessi della vittima può essere adito anche dalle persone giuridiche e che nelle medesime fattispecie la competenza a conoscere le azioni inibitorie spetta solo al suddetto foro e a quello della sede del soggetto che ha emesso la pubblicazione diffamatoria (si vedano: R. MONICO, Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza Ilsjan, in RDIPP, 2018, p. 359-381; A. BIZER, International jurisdiction for violations of personality rights on the internet: Bolagsupplysningen, in Com. Market Law Rev., 2018, p. 1953-1957). Nella sentenza Mittelbayerischer Verlag (Corte giust., 17 giugno 2021, causa C-800/19, Mittelbayerischer Verlag KG contro SM, ECLI:EU:C:2021:489), la Corte si è pronunciata sulla competenza del foro del centro degli interessi della vittima in una fattispecie di lesione del diritto alla dignità e all'identità nazionale commessa tramite la pubblicazione di un articolo online (si veda tra tutti H. MUIR WATT, Le for de l'atteinte à la dignité d'une nation : l'article 7-2° du règlement Bruxelles I bis n'accueillera pas l'actio popularis, in Revue critique, 2021, p. 911-926). Infine, nella sentenza Gtflix Tv (Corte giust., 21 dicembre 2021, causa C-251/20, Gtflix Tv c. DR, ECLI:EU:C:2021:1036), la Corte si è pronunciata sulla possibilità di cumulare la domanda inibitoria e quella risarcitoria davanti al giudice di uno Stato membro nel cui territorio il contenuto lesivo è o è stato accessibile (si veda C. LATIL, Compétence juridictionnelle en matière délictuelle et publication de propos dénigrants sur Internet, in Journal du droit international, 2022, p. 1339-1351).

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> B. Hess, D. Althoff, T. Bens, N. Elsner, I. Järvekülg, *The Reform of the Brussels Ibis Regulation*, in *MPILux Research Paper*, 2022, 6, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibidem*, p. 21, nota 76.

illecita pare coincidere con il foro del luogo di stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento<sup>55</sup>.

Il foro del centro degli interessi della vittima, invece, coincide solo parzialmente con l'altro foro previsto dall'art. 79 par. 2 RGPD, vale a dire quello del luogo in cui risiede abitualmente la persona interessata dal trattamento, dal momento che, come precisato dalla Corte di giustizia nella sentenza *eDate*, il centro degli interessi della vittima non si trova necessariamente nel luogo in cui questa risiede abitualmente, ben potendo essere individuato in qualsiasi altro luogo con il quale essa ha un collegamento particolarmente stretto, desumibile da specifici indizi<sup>56</sup>. Ne consegue che, qualora la persona interessata abbia subìto una violazione nell'ambito di un trattamento di dati personali eseguito tramite internet, questa potrà agire contro il titolare e/o il responsabile del trattamento presso un foro diverso da quello della propria residenza abituale, ma con il quale presenta comunque un collegamento significativo, tale da renderlo il suo centro di interessi<sup>57</sup>.

In base alla stessa logica sin ora seguita, anche il foro del luogo di concretizzazione del danno dovrebbe essere competente nei casi in esame (sebbene nei limiti imposti dal *mosaic approach*) <sup>58</sup>, in quanto non sovrapponibile a quelli previsti dalla disposizione del RGPD.

Una parte della dottrina si è espressa in questo senso, affermando che la vittima/titolare dei dati può agire, oltre che davanti ai fori individuati dall'art. 79 par. 2, davanti ai vari giudici degli Stati membri in cui il danno si è concretizzato, ad esempio i giudici degli Stati membri nei quali i suoi dati personali sono stati illecitamente diffusi<sup>59</sup>.

Va tuttavia segnalato che altra parte della dottrina ha negato del tutto l'applicazione cumulativa dei fori individuati dalla Corte di giustizia per i casi di violazione dei diritti della personalità e di quelli di cui all'art. 79 par. 2 RGPD, argomentando nel senso che essa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Si veda però F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina*, cit., p. 453, secondo cui il foro dello stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento, previsto dall'art. 79 par. 2 RGPD, non coincide con il foro della condotta illecita, poiché nella norma manca l'indicazione che lo stabilimento debba essere quello in cui è stato effettuato il trattamento illecito di dati. Secondo l'a. la disposizione designa piuttosto un foro basato sul criterio della presenza commerciale del titolare o del responsabile. In base a questa lettura, dunque, in applicazione dell'art. 7 n. 2 regolamento Bruxelles I-*bis*, la persona interessata dal trattamento ha a sua disposizione un foro aggiuntivo presso il quale agire, vale a dire quello del luogo in cui si è verificata la condotta dannosa, nelle ipotesi in cui il trattamento dei dati personali con riferimento al quale è sorto l'illecito sia stato eseguito in un luogo diverso da quello in cui è stabilito il titolare/responsabile del trattamento stesso.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> V. sent. *eDate*, cit., punto 49.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> In questo senso si vedano: P. DE MIGUEL ASENSIO, Conflict of Laws, cit., p. 160; C. KOHLER, Conflict of Law Issues, cit., p. 672-673; L. BARTOLI-CANNADA, Considerazioni su alcune norme in materia di giurisdizione contenute nel regolamento generale sulla protezione dati n. 2016/679, in Europa dir. priv., 2018, p. 1031.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Le autorità giurisdizionali di tali fori, infatti, sarebbero competenti soltanto a pronunciarsi sui danni subìti dal titolare dei dati nel loro territorio nazionale e, dall'altra, non potrebbero pronunciarsi sulle domande dirette ad ottenere un'ingiunzione nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento (sent. *eDate*, cit., punto 48 e sent. *Ilsjan*, cit., punto 48).

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Si vedano: P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws*, cit., p. 160; C. KOHLER, *Conflict of Law Issues*, cit., p. 672-673; L. BARTOLI-CANNADA, *Considerazioni*, cit., p. 1031. Si pensi al caso oggetto della sentenza del tribunale di Amsterdam, qui in esame. Tra le violazioni contestate dalle associazioni ricorrenti alle società che gestiscono il social network *TikTok* ve n'è una relativa all'illegittima condivisione dei dati personali degli utenti con terze parti. Assumendo che anche in tali casi sia applicabile, in forza dell'art. 7 n. 2 Bruxelles I-*bis*, il titolo di giurisdizione della diffusione/accessibilità, risulterebbero competenti a conoscere la domanda di risarcimento del danno relativa a tale violazione tutti i giudici degli Stati membri in cui i dati personali degli utenti del *social network* sono stati illecitamente trasferiti.

pregiudicherebbe gli obiettivi sottesi a quest'ultima disposizione, in contrasto quindi con quanto previsto dall'art. 67 regolamento Bruxelles I-*bis* e dal considerando n. 147 RGPD<sup>60</sup>.

Infatti, l'art. 79 par. 2, oltre a sottendere un obiettivo di tutela del titolare dei dati, persegue altresì un obiettivo di certezza del diritto e prevedibilità del foro da parte del convenuto: la norma accorda all'interessato dal trattamento la facoltà di scelta del foro, ma tale scelta è limitata e può ricadere solo su un foro particolarmente prossimo al convenuto (quello del luogo in cui si trova lo stabilimento di quest'ultimo) o in alternativa su un foro particolarmente prossimo all'attore (quello del luogo in cui questi risiede abitualmente), ma comunque facilmente prevedibile da parte del convenuto<sup>61</sup>.

Si è evidenziato, quindi, che l'attribuzione in favore del titolare dei dati della facoltà di agire in giudizio per le violazioni delle disposizioni del RGPD contro il titolare e/o il responsabile del trattamento davanti ai fori competenti in base alle pronunce sopra analizzate, condurrebbe ad una elevata moltiplicazione dei fori competenti e ad una eccessiva disparità tra le parti<sup>62</sup>. I titolari e i responsabili dei trattamenti, infatti, sarebbero fortemente pregiudicati, in quanto potrebbero essere chiamati a difendersi presso un foro difficilmente prevedibile e poco prossimo alla controversia (oltre che potenzialmente lontano dal loro Paese di stabilimento). La persona interessata dal trattamento, per contro, si troverebbe in una posizione di grande vantaggio, in quanto avrebbe un'ampia facoltà di scelta del foro presso cui agire, con la possibilità di optare per il giudice che applicherà la legge a sé più favorevole e di instaurare una pluralità di giudizi in relazione alla medesima controversia, al solo fine di mettere in difficoltà il convenuto. Tale soluzione accorderebbe al titolare dei dati un privilegio eccessivo rispetto a quello accordatogli dall'art. 79 par. 2 RGPD e lederebbe la certezza del diritto, parimenti perseguita dalla norma<sup>63</sup>.

Tuttavia, questa seconda opzione, pur presentando un solido fondamento nel testo del considerando n. 147 RGPD – che sembra consentire l'applicazione delle sole regole di giurisdizione del regolamento Bruxelles I-*bis* che non pregiudicano l'applicazione dell'art. 79 par. 2 RGPD – non è del tutto esente da critiche.

In primo luogo, essa conduce ad un esito contradittorio rispetto agli obiettivi perseguiti dalla norma se si pensa che ai titolari e responsabili dei trattamenti è consentito agire per

<sup>6</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> In questo senso si vedano: P. Franzina, *Jurisdiction*, cit., p. 105; I. Revolidis, *Judicial Jurisdiction*, cit., p. 22; O. Feraci, *Questioni*, cit., p. 179; F. Ragno, *Il diritto*, cit., p. 832; R. Monico, *La giurisdizione*, cit., p. 367.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Nel senso della non sempre facile prevedibilità del foro della residenza abituale della vittima da parte del titolare del trattamento si veda però P. FRANZINA, *Jurisdiction*, cit., p. 102-103.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Si noti tuttavia che l'applicazione del titolo di giurisdizione del luogo di concretizzazione del danno alle fattispecie in esame condurrebbe ad una elevata moltiplicazione dei fori competenti solo in alcune ipotesi. Tale eventualità non si verificherebbe, ad esempio, nei casi di violazione di alcuni diritti riconosciuti dal RGPD in capo al titolare dei dati, quale quello ad essere informato sul trattamento che lo riguarda ovvero quello ad accedere ai dati personali trattati, nei quali il danno si concretizza in un unico luogo. Nelle fattispecie che si svolgono interamente *online*, può ragionevolmente sostenersi che tale luogo coincida con quello in cui la vittima ha il centro dei propri interessi, applicando analogicamente i principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza *eDate*.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> In questo senso P. Franzina, *Jurisdiction*, cit., p. 105; I. Revolidis, *Judicial Jurisdiction*, cit., p. 22. Si è osservato inoltre che vi è una inconciliabilità delle logiche e dei principi sottesi all'art. 79 par. 2 RGPD, da un lato, con quelli sottesi all'art. 7 n. 2 regolamento Bruxelles I-*bis*, dall'altro, che impedirebbe una loro applicazione congiunta rispetto ai medesimi casi: la prima disposizione, infatti, persegue una finalità di protezione della vittima della violazione (titolare dei dati) e si basa su una logica soggettiva, incentrata sulla localizzazione delle parti; la seconda, invece, non persegue una finalità di protezione della vittima, ma al contrario quella di buona amministrazione della giustizia e di prevedibilità del foro competente, e si basa su una logica oggettiva, incentrata sulla localizzazione dell'evento dannoso (v. R. Monico, *La giurisdizione*, cit., p. 367).

l'accertamento negativo della violazione davanti ai fori di cui all'art. 7 n. 2 Bruxelles I-bis, dal momento che tale azione è esclusa dall'ambito d'applicazione dell'art. 79 par. 2 RGPD. Questa soluzione finisce dunque per creare maggiori disparità di trattamento tra le parti, a vantaggio del titolare e del responsabile del trattamento, consentendo a questi ultimi di agire davanti ad una più ampia gamma di fori rispetto a quelli azionabili dal titolare dei dati (dato che come sopra illustrato i fori di cui all'art. 7 n. 2 Bruxelles I-bis ricomprendono in gran parte quelli di cui all'art. 79 par. 2 RGPD) e annullando così l'effetto utile perseguito dalla disposizione del RGPD, di rafforzamento della posizione della persona interessata dal trattamento.

Inoltre, più in generale, il test di compatibilità tra i titoli di giurisdizione del regolamento Bruxelles I-*bis* rispetto alle azioni di cui all'art. 79 par. 2 RGPD, basato sulla verifica del rispetto dei principi e degli obiettivi su cui si fonda quest'ultima disposizione, lascia ampia discrezionalità all'interprete, con conseguente rischio di adozione di soluzioni tra loro divergenti e *vulnus* al principio della certezza del diritto.

Pare quindi maggiormente condivisibile (e rispettosa del principio da ultimo richiamato) la soluzione seguita nella sentenza del tribunale di Amsterdam sopra analizzata. Il giudice olandese, infatti, ha concluso per una applicazione cumulativa dell'art. 79 par. 2 RGPD e dell'art. 7 n. 2 regolamento Bruxelles I-*bis*, aderendo alla tesi secondo cui i due regolamenti coesistono, non risultando in modo sufficientemente chiaro nel testo del RGPD l'intenzione del legislatore dell'Unione europea di introdurre in quest'ultimo regolamento un regime di competenza derogatorio rispetto a quello generale di cui al regolamento n. 1215/2012<sup>64</sup>.

**5.** Anche gli ulteriori aspetti di diritto internazionale privato – legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere – sottesi alle fattispecie in esame presentano alcune criticità.

Vero è che il RGPD contiene una disciplina sostanziale uniforme dei trattamenti dei dati personali, direttamente applicabile in tutta l'Unione europea, che non si limita a fissare le condizioni alle quali i trattamenti di dati si considerano leciti, nonché a prevedere i diritti del titolare dei dati e gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento, ma stabilisce altresì una norma sostanziale sulla responsabilità per i danni causati dalle violazioni commesse nell'ambito del trattamento: l'art. 82 RGPD, secondo cui il titolare del trattamento e, a date condizioni, anche il responsabile dello stesso, rispondono per i danni cagionati da violazioni del regolamento, a meno che non provino che l'evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile<sup>65</sup>.

Tuttavia, la disciplina del regolamento non è esaustiva, ma necessita di essere coordinata con le normative interne degli Stati membri. In primo luogo, è lo stesso regolamento che rinvia alle norme nazionali degli Stati membri, attribuendo ad esse il compito di specificare e attuare

\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Sent. tribunale di Amsterdam, cit., punto 5.18.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Ai sensi dell'art. 82 par. 2 RGPD il responsabile del trattamento risponde solo se non ha adempiuto agli obblighi che il regolamento prevede specificamente in capo allo stesso o se ha agito discostandosi dalle istruzioni impartite dal titolare del trattamento. Inoltre, l'art. 82 parr. 4 e 5 RGPD prevede che nel caso in cui più titolari e/o responsabili del trattamento siano chiamati a rispondere ai sensi dei paragrafi precedenti, sussiste una responsabilità solidale tra gli stessi e colui che tra questi abbia risarcito per intero il danno può rivalersi sugli altri per la quota correlata alla loro parte di responsabilità.

le disposizioni del RGPD<sup>66</sup>. Inoltre, quest'ultimo non contiene la disciplina di alcuni aspetti generali, quali ad esempio la capacità legale delle persone, i termini di prescrizione dei diritti, ovvero ancora, con specifico riferimento alla responsabilità del titolare del trattamento, aspetti quali la quantificazione del danno, ovvero l'accertamento del nesso di causa tra il fatto illecito e il danno<sup>67</sup>. Anche per tali aspetti, dunque, entrano necessariamente in gioco gli ordinamenti degli Stati membri.

Nel RGPD manca una norma di conflitto che stabilisca, nelle fattispecie a carattere transnazionale, quale di queste normative nazionali applicare: ne deriva che è necessario ricorrere ai regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea ovvero alle norme di conflitto degli Stati membri<sup>68</sup>.

In particolare, occorre distinguere le fattispecie che rientrano nella materia delle obbligazioni contrattuali da quelle che rientrano nella materia delle obbligazioni extracontrattuali. Nel primo caso si applicherà il regolamento Roma I<sup>69</sup>. Nel secondo caso, invece, occorrerà prendere in esame il regolamento Roma II, nonché le norme di conflitto nazionali degli Stati membri per le fattispecie che ricadono nell'esclusione delle violazioni dei diritti della personalità<sup>70</sup>. Al pari di quanto osservato con riferimento alla giurisdizione, nei casi in cui la controversia tra due parti del contratto abbia ad oggetto la violazione al tempo stesso di disposizioni del RGPD e di obblighi contrattuali, per stabilire se la controversia ricada nella materia contrattuale – con conseguente applicazione del regolamento Roma I – ovvero in quella extracontrattuale – con conseguente applicazione del regolamento Roma II – è possibile ricorrere al criterio sancito dalla Corte di giustizia nella sentenza *Wikingherof*<sup>71</sup>.

Tale quadro normativo presenta alcune criticità. In primo luogo, la mancanza di una norma di conflitto armonizzata nell'ipotesi da ultimo considerata comporta una elevata disomogeneità delle soluzioni ai conflitti di leggi<sup>72</sup>. Ne deriva un serio pregiudizio per la prevedibilità della legge applicabile, che può tradursi in un *vulnus* ad uno dei principali obiettivi

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> V. considerando n. 10 RGPD. Un esempio di rinvio del RGPD alle normative nazionali è rappresentato dalla previsione di cui all'art. 6 par. 3, secondo cui le condizioni di liceità del trattamento sancite nel precedente par. 2, alle lett. c) e d) - relative rispettivamente ai trattamenti necessari per adempiere ad obblighi legali e per salvaguardare interessi vitali dell'interessato - possono trovare la loro base non solo nel diritto dell'Unione europea ma anche nel diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Sul punto si veda J. CHEN, *How the Best-laid Plans Go Awry: the (Unsolved) Issues of Applicable Law in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2016, p. 312-313.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> V. P. DE MIGUEL ASENSIO, Conflict of Laws, cit., p. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Sul punto si veda M. Mantovani, *Horizontal Conflicts of Member States' RGPD-Complementing Laws: The Quest for a Viable Conflict-of-Laws Solution*, in *RDIPP*, 2019, p. 535-562.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUCE* L 177 del 4.7.2008, p. 6-16.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Come precisato *supra*, non tutte le ipotesi di violazioni del diritto alla protezione dei dati personali possono qualificarsi come violazioni dei diritti della personalità (v. nota 36), e la dottrina ha affermato che l'esclusione di cui all'art. 1 par. 2 lett. g regolamento Roma II vale anche per le violazioni commesse nel contesto dei trattamenti di dati personali, nei limiti in cui abbiamo comunque ad oggetto diritti della personalità (v. nota 49).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Sent. Wikingherof, cit., punto 32 (v. supra par. 3). In senso favorevole all'applicazione del criterio sancito in tale sentenza anche per distinguere il campo d'applicazione del regolamento Roma I da quello del regolamento Roma II si veda S. POILLOT-PERUZZETTO, D. LAWNICKA, Relevance of the Distinction between the Contractual and Non-Contractual Spheres (Jurisdiction and Applicable Law) in J. BASEDOW, S. FRANCQ, L. IDOT (a cura di), International Antitrust Litigation: Conflict of Laws and Coordination, Oxford-Portland, 2012, p. 151. In senso contrario si veda A. DICKINSON, Towards an Agreement on the Concept of "Contract" in Eu Private International Law?, in Lloyd's Mar. Comm. Law Quart., 2014, p. 473 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Sul punto si veda C. KOHLER, *Conflict of Law Issues*, cit., p. 671 e 674.

del regolamento n. 679/2016, vale a dire quello di garantire al titolare dei dati una tutela giurisdizionale effettiva<sup>73</sup>.

In secondo luogo, si pongono problemi di coordinamento tra gli strumenti di diritto internazionale privato, nazionali o dell'Unione europea, da un lato, e il RGPD, dall'altro. In particolare, tale coordinamento può risultare critico allorquando le norme di conflitto richiamino – per la regolamentazione degli aspetti non direttamente disciplinati dal RGPD – la legge di uno Stato che non sia membro dell'Unione europea <sup>74</sup>, sia essa maggiormente favorevole per il titolare dei dati, sia essa al contrario più favorevole per il titolare o per il responsabile del trattamento <sup>75</sup>. L'applicazione di tali leggi potrebbe, infatti, alterare l'equilibrio che il RGPD persegue tra i due obiettivi di tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e di garanzia della libera circolazione degli stessi, al fine del buon funzionamento del mercato interno <sup>76</sup>.

Secondo la dottrina, un rimedio per evitare un simile risultato è quello di considerare come norme di applicazione necessaria le disposizioni contenute nel RGPD e, al pari di esse, le norme nazionali degli Stati membri di attuazione dello stesso, così da garantire il loro rispetto anche nel caso in cui venga designata come applicabile la legge di uno Stato terzo<sup>77</sup>.

Tale soluzione, tuttavia, non risulta pienamente soddisfacente in quanto presenterebbe il rischio di rendere applicabile sempre la *lex fori*, anche nei conflitti tra le norme di implementazione del RGPD degli Stati membri<sup>78</sup>. Inoltre, non è possibile sostenere che tutte le norme adottate dagli Stati membri in attuazione e a specificazione del RGPD possano essere considerate come norme il cui rispetto sia cruciale per la salvaguardia degli interessi pubblici dello Stato stesso<sup>79</sup>.

La finalità di protezione della disciplina del RGPD da interferenze con le normative degli Stati terzi ha trovato invece effettiva espressione nell'art. 48, che fissa i limiti al riconoscimento e all'esecuzione da parte degli Stati membri delle decisioni delle autorità dei Paesi terzi in materia di trattamento di dati personali. In particolare, la disposizione vieta il riconoscimento o l'esecuzione nell'Unione europea delle sentenze e delle decisioni con le quali le autorità giurisdizionali o amministrative di Stati terzi impongano al titolare o al responsabile del trattamento – assoggettato al RGPD – di trasferire o rivelare i dati personali oggetto del trattamento, in mancanza di uno specifico accordo internazionale in vigore tra l'Unione o lo

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> V. art. 79 par. 1 RGPD.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Questa eventualità può verificarsi non solo quando si applicano le norme di conflitto nazionali, ma anche quando opera il regolamento Roma I, stante il carattere universale di quest'ultimo, sancito nel suo art. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> M. MANTOVANI, *Horizontal Conflicts*, cit., p. 539.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Secondo l'art. 1 RGPD, l'oggetto e le finalità del regolamento sono quelle di proteggere le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, da un lato, e di garantire la libera circolazione di tali dati, dall'altro. Il bilanciamento tra queste due esigenze era già invero perseguito dalla direttiva 95/46/CE, come rimarcato dalla Corte giust., 6 novembre 2003, causa C-101/01, *Bodil Lindqvist*, ECLI:EU:C:2003:596, punto 99. É noto, del resto, che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, ma va considerato nella sua funzione sociale (Corte giust., 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert contro Land Hesse*, ECLI:EU:C:2010:662, punto 48). Di conseguenza esso va contemperato con altri diritti e libertà parimenti meritevoli di tutela, quali appunto la libera circolazione dei dati, strumentale a sua volta alla libertà di espressione e di informazione (v. considerando nn. 65 e 154 RGPD).

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> In questo senso si veda C. KOHLER, *Conflict of Law Issues*, cit., p. 662, secondo cui la natura di *lois de police* delle norme in questione risulterebbe in particolare dalle sanzioni previste dal RGPD, che presentano natura amministrativa.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> M. MANTOVANI, *Horizontal Conflict*, cit., p. 540.

<sup>79</sup> Ibidem.

Stato membro richiesto e lo Stato d'origine della pronuncia, che regoli il reciproco riconoscimento delle sentenze (e salvo che il regolamento non disponga diversamente).

Tale previsione mira ad evitare che sia elusa l'applicazione del RGPD nei confronti dei titolari o i responsabili di trattamenti di dati personali, stabiliti fuori dal territorio dell'Unione europea e assoggettati alla disciplina del regolamento, ai sensi dell'art. 3 par. 2 dello stesso, contrastando la circolazione internazionale delle pronunce delle autorità di uno Stato terzo basate su una diversa disciplina<sup>80</sup>. Il riferimento specifico alle decisioni che dispongano il trasferimento o la rivelazione di dati personali dimostra che il fine ultimo della norma è quello di rafforzare la protezione accordata dal regolamento al titolare dei dati personali, a costo di ricorrere ad una deroga al principio di apertura verso gli ordinamenti stranieri, anche di Stati terzi, che ispira le discipline vigenti negli Stati membri dell'Unione europea in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere<sup>81</sup>.

Quella appena illustrata, peraltro, è l'unica disposizione del RGPD che disciplina i profili del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere<sup>82</sup>. Essa andrà pertanto coordinata con le regole generali contenute nel capo III del regolamento Bruxelles I-*bis*<sup>83</sup>.

**6.** La sentenza del tribunale di Amsterdam relativa al caso *TikTok* conferma l'estrema rilevanza pratica delle questioni internazionalprivatistiche sottese ai casi di violazioni del diritto alla protezione dei dati personali a carattere transnazionale, poiché i *social network* e le altre piattaforme *online* compiono quotidianamente trattamenti di dati personali di utenti situati in tutto il mondo.

Il RGPD, nonostante abbia introdotto una disciplina articolata e un corposo apparato di tutele per i titolari dei dati personali interessati dai trattamenti, presenta diverse lacune nella disciplina degli aspetti di diritto internazionale privato e per l'effetto vi è la necessità di ricavare la regolamentazione di tali aspetti da altre fonti normative: i regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea e le norme di conflitto nazionali degli Stati membri. Tuttavia, nel RGPD mancano altresì norme che chiariscano come operare il coordinamento con tali fonti, lasciando ampio spazio agli interpreti sui criteri da seguire, a discapito della certezza del diritto.

Tale problematica sembra, peraltro, destinata a riproporsi anche con riferimento ai regolamenti, di recente e di prossima introduzione, contenenti disposizioni speciali sulla protezione dei dati, che integrano e specificano la disciplina del RGPD<sup>84</sup>. Tali regolamenti

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> In questo senso si veda F. MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina*, cit., p. 457, il quale osserva che il limite imposto dalla norma pare eccessivo nella misura in cui esclude – in mancanza di uno specifico accordo internazionale – il riconoscimento e l'esecuzione anche di sentenze straniere che abbiano applicato una normativa ugualmente o maggiormente favorevole per il titolare dei dati rispetto a quella del RGPD.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Sul punto si veda A. BARLETTA, La tutela effettiva della Privacy nello spazio giudiziario europeo e nel tempo (della "aterritorialità") di internet, in Europa dir. priv., 2017, p. 1210-1211.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> L'art. 75 della proposta del regolamento del 2012 della Commissione europea (corrispondente all'art. 79 del testo approvato), oltre a prevedere i titoli di giurisdizione relativi alle azioni contro i titolari e i responsabili dei trattamenti per violazione dei diritti del titolare dei dati, sanciva l'obbligo degli Stati membri di eseguire le sentenze definitive delle autorità giurisdizionali adite sulla base dei suddetti titoli di giurisdizione. Tale previsione, tuttavia, non è stata conservata nel testo definitivo del regolamento approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> P. DE MIGUEL ASENSIO, *Conflict of Laws*, cit., p. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Il riferimento è in particolare al recente regolamento sui mercati digitali (*Digital Market Act*) e a quello sui servizi digitali (*Digital Service Act*), nonché alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. Quanto al primo – Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a

trascurano al pari del RGPD la disciplina degli aspetti di diritto internazionale privato<sup>85</sup>. Nonostante gli effetti positivi di eliminazione delle lacune e di crescente uniformità normativa, la mancanza di una disciplina sistematica di tutti gli aspetti internazionalprivatistici delle fattispecie in esame e la conseguente applicazione di norme sui conflitti di legge e di giurisdizione contenute in strumenti diversi e persino in ordinamenti differenti rischia di pregiudicare e vanificare gli obiettivi perseguiti dalle istituzioni dell'Unione europea in materia di trattamenti di dati personali: la tutela in modo pieno ed effettivo del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, da una parte, e la libera circolazione di tali dati, a sua volta strumentale al buon funzionamento del mercato interno, oltre che al diritto di espressione e di informazione, dall'altra.

Per rimediare a tale problematica sarebbero necessari interventi di più ampio respiro, basati su un ripensamento della tecnica legislativa da parte delle istituzioni dell'Unione europea. Da un lato, nei regolamenti relativi a specifici settori occorrerebbe dare maggiore attenzione agli aspetti di diritto internazionale privato, con la previsione di criteri di collegamento, titoli di giurisdizione ed eventualmente regole sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere *ad hoc*. Dall'altro, occorrerebbe intervenire sui regolamenti contenenti la disciplina generale del diritto internazionale privato e processuale – e in particolare sul regolamento Bruxelles I-*bis* – per chiarire maggiormente come operare il loro coordinamento con le normative settoriali di diritto dell'Unione europea che con gli stessi interferiscono.

-

mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), in *GUUE* L 265 del 12.10.2022 – esso integra il RGPD introducendo nuovi obblighi di protezione dei dati in capo ai c.d. *gatekeepers*, quelle imprese che hanno il potere di controllare l'accesso al mercato digitale da parte di altri operatori commerciali (si vedano in particolare gli artt. 5 par. 2 e 6 par. 9). Il secondo – Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in *GUUE* L 277 del 27.10.2022, p. 1–102 – impone analoghi obblighi ai gestori delle piattaforme *online* (si vedano ad es. l'art. 28 par. 2 e l'art. 34 par. 1 lett. b). Quanto, infine, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'unione, COM(2021) 206 final, essa contiene numerose disposizioni speciali dedicate alla protezione dei dati personali (specialmente quelli c.d. sensibili), nel contesto dell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (si vedano l'art. 5 par. 1 lett. d), l'art. 10 e gli artt. 53 ss.).

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Sul punto si veda T. LUTZI, *The Scope of the Digital Services Act and Digital Markets Act: Thoughts on the Conflict of Laws*, in *Dalloz IP/IT*, 2023, p. 278-282.